

*AVV. EVELINA TORRELLI*  
*E.mail: [torrelli@interfree.it](mailto:torrelli@interfree.it)*  
*Piazza Torlonia 98*  
*67051 AVEZZANO (AQ)*  
*Tel 0863440546- Fax 0863441329*  
*c/o Avv. Barbara Tempesta*  
*Via Fontesecco, 12*  
*67100 L'AQUILA*

**ORIGINALE**

**ECC.MO T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

della Prof.ssa MORGANTE ELIANA, nata a Celano (AQ) il 20.04.1964 (CF: MRGLNE64D60C426Q) ed ivi residente in Via della Madonnina n.38, rappresentata e difesa dall'Avv. Evelina Torrelli (C.F.: TRRVLN61H58C426G - Fax 0863/441329 - PEC: [avvevelinatorrelli@legalmail.it](mailto:avvevelinatorrelli@legalmail.it)) e con lei elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Tempesta in L'Aquila, Via Fontesecco n. 12, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

**AL RICORSO RG. 574/2012 (U.P. 26 GIUGNO 2013) PROPOSTO**

**CONTRO**

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in persona del rappresentante legale p.t.;

**E NEI CONFRONTI**

delle Prof.sse BARBONE Anna Elisa e CORAZZINI Patrizia

**"PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI IDONEE**

dei seguenti atti adottati con riferimento al concorso "per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi" indetto con decreto della Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II del Dipartimento per l'Istruzione del MIUR del 13/07/2011 (pubblicato sulla G.U. 4^

serie speciale, n. 56, del 15/07/2011) e gestito su base regionale per i posti rispettivamente assegnati:

- verbale della Commissione n.42 di contenuto sconosciuto;
- provvedimento, a firma del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, del 16 luglio 2012, prot. AOODRAB n. 8614, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, nonché su quello del MIUR e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, dal quale la ricorrente ha appreso di non essere stata inclusa nel predetto elenco;
- verbale della Commissione n. 1 relativo alla seduta del 13/12/2011 nella quale sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove scritte e stilate delle apposite griglie allegate al verbale medesimo sub.1 e 2 valutative, rilasciato in copia in data 11.5.2012, e sono state fatte alcune precisazione in merito alle prove orali;
- griglie di valutazione allegate al verbale n.1;
- verbale della Commissione n. 2 relativo alla seduta del 14/12/2011 nella quale sono stati predisposti i tre temi per la prima prova scritta espletata in pari data;
- verbale della Commissione n. 3 relativo alla seduta del 15/12/2011 nella quale sono state predisposte le tre tracce per la seconda prova scritta espletata in pari data;
- verbale della Commissione n. 39 relativo alla seduta del 12/07/2012 nella quale sono stati, tra gli altri, valutati anche gli elaborati della ricorrente;
- tutti gli altri verbali della Commissione;
- ogni altro atto presupposto, prodromico e/o consequenziale comunque ad essi connesso”””

### E ORA PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria generale di merito del concorso predetto, come redatta dalla Commissione esaminatrice, pubblicata all'Albo e sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in data 31 gennaio 2013 (**All.n.48**);
- del decreto del 30 gennaio 2013 Prot. n. AOODRAB 735, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con il quale è stata approvata la predetta graduatoria (**All.n.47**);
- dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e contenuti sconosciuti, relativi alle prove orali e, comunque, degli ulteriori verbali propedeutici alla approvazione della graduatoria stessa;
- del decreto prot. n. 9576 del 8.08.2012, richiamato nel citato decreto del 30 gennaio 2013, con il quale la Commissione giudicatrice è stata integrata, nella fase delle prove orali, con la nomina degli esperti di lingua straniera e di informatica;
- di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale comunque lesivo ivi compresi i decreti di nomina se adottati

\* \* \* \* \*

I

Con il ricorso in epigrafe indicato, di seguito integralmente riportato, la Prof.ssa Morgante esponeva:

“”””FATTO

Con decreto della Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II del Dipartimento per l'Istruzione del MIUR del 13/07/2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale, n. 56, del 15/07/2011, è stato bandito il concorso “*per esami e*

*titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi” (All.n.1).*

*Ai sensi dell’art. 2 del predetto bando “1. In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. 2. L’Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l’organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall’art. 6”.*

In attuazione di detta disposizione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con provvedimento prot. n. AOODRABR n. 15103 del 12/12/2011 (All.n.2), ha nominato la Commissione, con separati provvedimenti (All.ti nn. 3, 4 e 5) ha disposto la sostituzione dei membri dimissionari ed ha approvato le graduatorie, prima di coloro che hanno superato le prove preselettive e quindi sono stati ammessi alle prove scritte (All.n.6) e poi dei candidati che hanno superato le prove scritte (All.ti nn.7 e 7bis).

La ricorrente, dopo aver partecipato alle prove preselettive, avendole superate è stata ammessa a sostenere le prove scritte.

Dall’elenco pubblicato sul sito internet dell’U.S.R. per l’Abruzzo, la Prof.ssa Morgante ha appreso di non essere stata ammessa alla prova orale in quanto la Commissione, nel verbale n. 39 del 12 luglio 2012 (All.n.8) le ha assegnato il punteggio di 18/30, sia alla prima, sia alla seconda prova, quindi un punteggio insufficiente visto che il bando prevedeva un minimo di punti 21/30 in entrambe le prove.

A seguito di istanza di accesso (**All.n.9**), la ricorrente ha acquisito copia dei propri elaborati, dei verbali della commissione e degli elaborati di altri candidati.

Avverso i predetti illegittimi atti, gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, si propone ricorso dinanzi Codesto Ecc.mo TAR per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

##### **1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE IMPONGONO LA TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

I verbali redatti dalla Commissione ed acquisiti in sede di accesso sono stati numerati dal n. 1 al n. 43.

Nel verbale n.1 (**All. 10**) si assume che il Presidente Dr. De Gregorio *“verifica...di non trovarsi in situazione di incompatibilità con i concorrenti e con gli altri componenti della Commissione e sottoscrive, pertanto, la prevista dichiarazione in tal senso. Prende atto che analoga dichiarazione è stata già sottoscritta dai restanti componenti della Commissione **nella sua composizione originaria!**”*

Da tali asserzioni sembrerebbe desumersi che vi sarebbe stata una ulteriore riunione della Commissione in relazione alla quale però non risulta alcun verbale e addirittura che la Commissione “originaria” fosse diversa da quella che ha sottoscritto il verbale n. 1!

In tale prospettiva non è dato comprendere, *in primis*, l’iter logico seguito, *in secundis*, l’attività svolta in detta presunta riunione, in terzo luogo, chi fossero i componenti che in detta seduta avrebbero firmato la dichiarazione di incompatibilità, da quale atto risulterebbe detta dichiarazione e, comunque, come

avrebbero fatto detti componenti a sottoscrivere la dichiarazione in questione se l'elenco dei candidati partecipanti è stato visionato solo in data 13 dicembre 2011!

Dette carenze lasciano perplessi ed inficiano comunque l'atto per difetto di motivazione e per violazione dei principi che impongono la trasparenza dei procedimenti amministrativi.

**2) VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, cit.: *“Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”.*

In ossequio a detta disposizione, nella seduta del 13 dicembre 2011 (Cfr. All.10), la Commissione, presieduta dal Prof. De Gregorio, ha, tra l'altro, statuito che le operazioni concorsuali avrebbero dovuto concludersi entro il 15 giugno 2012; ma così non è stato, tant'è che solo con provvedimento del 16 luglio 2012 è stata disposta la pubblicazione dei candidati ammessi alle prove orali (**All.ti nn. 7 e 7 bis**), e gli orali sono tutt'ora in corso di svolgimento e dovrebbero concludersi il 7 novembre p.v.!

Non solo; nei verbali della Commissione non v'è traccia delle motivazioni che hanno determinato un allungamento (anche rispetto ad altre Regioni) di oltre 5 mesi rispetto alla data prevista, né tantomeno della "motivata relazione" prevista dalla citata disposizione.

In tale prospettiva, considerato che le prove scritte si sono tenute il 14 ed il 15 dicembre 2011, e che la procedura concorsuale avrebbe dovuto concludersi entro il 15 giugno 2012, l'operato della Commissione è palesemente illegittimo, sia per violazione della disposizione in epigrafe richiamata, sia in ragione del difetto di motivazione che inficia gli atti impugnati, sia per contraddittorietà con quanto stabilito dalla medesima Commissione.

**3) VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INCOGRUITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA E, COMUNQUE, GENERICITA' ED APODITTICITA' DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO.**

Sempre nella prima seduta del 13 dicembre 2011, la Commissione, "in ottemperanza all'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 487/1994", ha stabilito che, "nell'esame dell'elaborato della prima prova scritta (concernente 'lo svolgimento di un elaborato su una o più aree tematiche di cui all'art. 8 del bando'), terrà conto, in modo integrato, dei seguenti criteri generali: - padronanza dei temi affrontati e ampiezza delle conoscenze possedute; - qualità delle argomentazioni; - correttezza della forma espositiva. Nell'esame dell'elaborato relativo alla seconda prova scritta ('soluzione di un caso...') terrà conto, in modo analogamente integrato, dei seguenti criteri generali: - analisi del contesto; - piano di azione e procedura di intervento; - qualità della forma espositiva. La

*valutazione - per la quale utilizzerà le griglie allegate sub 1 e sub 2 al presente verbale, appositamente predisposte - avrà luogo dopo la lettura di ciascun elaborato e si tradurrà nella formulazione di un giudizio e nell'attribuzione di un voto, che saranno riportati su apposita scheda. Tuttavia, per i fini considerati dall'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, il giudizio ed il voto attribuiti potranno essere riconsiderati anche dopo l'avvenuta trascrizione degli stessi sulla scheda, qualora nel corso della intera fase di correzione delle prove scritte, emerga che l'elaborato sia stato in tutto o in parte copiato".*

Tali statuizioni destano perplessità ed appaiono illegittime sotto diversi profili:

**3a)** *In primis*, non è dato comprendere la *ratio* sottesa ai criteri generali fissati dalla Commissione; in sostanza dal verbale n. 1 non emergono le ragioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto di assumere a riferimento, in sede di correzione delle prove scritte, proprio detti specifici parametri.

Tali carenze inficiano l'operato della Commissione e gli atti impugnati in quanto non consentono di ripercorrere l'*iter* logico seguito e di comprendere quali fossero gli obiettivi che, attraverso l'adozione di tali peculiari criteri, la Commissione si era prefissata ai fini della valutazione dei concorrenti tenendo conto dell'oggetto del concorso e, quindi, del profilo da ricoprire a seguito del superamento dello stesso.

**3b)** Come esposto innanzi, nel verbale n. 1 la Commissione, in sostanza, si è riservata la facoltà di "riconsiderare" il voto già trascritto nella scheda, nell'ipotesi in cui, ultimata la valutazione di tutti gli elaborati, si fosse accorta che il predetto compito già valutato era stato "*in tutto o in parte copiato*".

Tale "criterio" desta inquietanti perplessità ancor più se dovesse risultare che è stato concretamente applicato!

Infatti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, invocato anche dalla Commissione, che disciplina “*gli adempimenti dei concorrenti durante le prove scritte*”, il concorrente “*che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti*”.

Quindi, nel caso in cui la Commissione avesse riscontrato dei temi “in tutto o in parte copiati”, avrebbe dovuto procedere all'esclusione del candidato/i e non alla correzione del voto, in quanto ciò avrebbe determinato la violazione di una clausola di esclusione del bando e, comunque, la violazione del principio che impone la *par condicio* dei candidati.

D'altro canto, è pacifico, anche alla luce della lettera della citata disposizione, che la copiatura in questione rileva, sia quando un candidato riproduce l'elaborato di altro candidato, sia quando un candidato traspone nel proprio parti di testi o manuali, e ciò anche in virtù del divieto, sancito dalla normativa in materia (art. 3, comma 3, del DPR n. 487/1994), di introdurre nelle aule in cui si tengono le prove “*carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari*”.

Il bando *de quo* sanciva detto divieto all'art. 8, comma 11.

In tale prospettiva sfugge la *ratio* del criterio della Commissione che, peraltro, a fronte di una specifica clausola di esclusione al verificarsi della “copiatura” in entrambi i predetti casi, non specifica che tipo di “copiatura” avrebbe potuto determinare la modifica del punteggio!

Anche sotto tale profilo, quindi, il criterio è palesemente illegittimo e l'eventuale applicazione dello stesso ha inficiato le operazioni concorsuali.

Ci si riserva sul punto la proposizione di motivi aggiunti all'esito del deposito da parte dell'Amministrazione convenuta di tutta la documentazione concernente il concorso *de quo*.

**3c)** Nelle griglie di valutazione contenute nelle schede (**Al. 11**) allegate al verbale n.1 la Commissione, presieduta dal Prof. De Gregorio, ha fissato degli indicatori, in numero diverso per ciascuno dei criteri innanzi richiamati, e con attribuzione di diversi punteggi, la cui sommatoria (sia per la prima, che per la seconda prova) avrebbe determinato il punteggio complessivo.

In particolare:

**CON RIFERIMENTO ALLA PRIMA PROVA** che, a seguito del sorteggio tra tre temi, è stata relativa a *“La valutazione degli studenti e la certificazione delle competenze. Il candidato approfondisca: - il dibattito europeo sulla relazione conoscenze/competenze; - le funzioni valutative del Consiglio di classe, le principali novità normative intervenute in materia e i riflessi sulla dinamica; - le azioni che il Dirigente scolastico deve attivare per promuovere una programmazione didattica funzionale ad un sistema di valutazione per competenze”*, si rileva che:

- relativamente al criterio *“padronanza dei temi affrontati e ampiezza delle conoscenze possedute”* sono stati previsti max. 12 punti e sono stati fissati i seguenti *“indicatori relativi”*: *“1a. Pertinenza del contenuto alla traccia; 1b. Compiutezza della conoscenza dimostrata; 1c. Interpretazione critica (ragionata) dei temi sviluppati”*. Con riferimento a detti indicatori è stato stabilito un

punteggio da 1 a 4 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: “*adeguata solo in parte (1) accettabile (2) buona (3) ottima (4)*”;

- relativamente al **criterio “*qualità delle argomentazioni*”** sono stati previsti max. 10 punti e sono stati fissati i seguenti “*indicatori relativi*”: “2a. Coerenza/Concatenazione logica delle argomentazioni; 2b. Originalità dello sviluppo argomentativo”. Con riferimento a detti indicatori è stato stabilito un punteggio da 1 a 5 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: “*parziale (1) parzialmente adeguata (2) accettabile (3) buona (4) ottima (5)*”;

-- relativamente al **criterio “*forma espositiva*”** sono stati previsti max. 8 punti e sono stati fissati i seguenti “*indicatori relativi*”: “3a. chiarezza, efficacia ed eleganza formale del testo (nella griglia chiarezza ed efficacia espositiva!); 3b. correttezza morfo-sintattica e padronanza lessicale”. Con riferimento a detti indicatori è stato stabilito un punteggio da 1 a 4 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: “*parziale (1) completo (2) appropriato (3) efficace (4)*”.

**CON RIFERIMENTO ALLA SECONDA PROVA**, relativo allo “studio di caso” che, a seguito del sorteggio tra tre tracce, è stata relativa a: “*analisi dei risultati della rilevazione INVALSI e progettazione degli interventi. L'INVALSI ha di recente restituito alle scuole le schede diagnostiche dei risultati conseguiti dalle classi, raffrontati con i livelli medi rilevati nella regione di appartenenza e sul territorio nazionale. Il candidato indichi come un dirigente scolastico possa avvalersi della scheda diagnostica, ove gli esiti risultino inferiori alla media della Regione, per elaborare un piano di azione volto a migliorarne il livello*”, si rileva che:

- relativamente al **criterio 1 “*analisi del contesto*”** sono stati previsti max. 8 punti e sono stati fissati i seguenti “*indicatori relativi*”: “1a. Contesto territoriale –

*ambientale – storico – psicologico - pedagogico; 1b. Contesto normativo*". Con riferimento a detti indicatori è stato stabilito un punteggio da 1 a 4 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: "insufficiente (1) parziale (2) adeguato (3) appropriato (4)";

- relativamente al **criterio 2** "*piano di azione e procedura d'intervento*" sono stati previsti max. 14 punti e sono stati fissati i seguenti "*indicatori relativi*": "1. Chiarezza; 2. Coerenza della articolazione del piano; 3. Coerenza normativa giuridico, amministrativa e finanziaria". Con riferimento all'indicatore 1 è stato stabilito un punteggio da 1 a 6 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: "insufficiente (1) parziale (2) sufficiente (3) adeguato (4) buono(5) ottimo (6)". Con riferimento agli indicatori 2 e 3 è stato stabilito un punteggio da 1 a 4 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: "insufficiente (1) parziale (2) sufficiente (3) completo (4)";

- relativamente al **criterio 3** "*qualità della forma espositiva*" sono stati previsti max. 8 punti e sono stati fissati i seguenti "*indicatori relativi*": "1. Chiarezza ed efficacia espositiva; 2. correttezza morfo - sintattica e padronanza lessicale". Con riferimento a detti indicatori è stato stabilito un punteggio da 1 a 4 corrispondente rispettivamente ai seguenti giudizi: "parziale (1) completo (2) appropriato (3) efficace (4)".

I criteri, gli indicatori ed i punteggi stabiliti dalla Commissione non possono non destare perplessità, sia perché illogici e contraddittori, sia perché distorsivi della ratio sottesa ad un concorso pubblico teso a selezionare soggetti in grado di ricoprire per i titoli posseduti e per le capacità dimostrate nelle prove di esame, il posto messo a concorso!

All'uopo, innanzitutto si evidenzia che in alcun atto adottato con riferimento al concorso in questione emergono le motivazioni per le quali la Commissione abbia fissato punteggi massimi diversi per ciascun criterio, attribuendo ad es., con riferimento alla prima prova, maggiore pregnanza al primo criterio e minore al terzo e, con riferimento alla seconda prova, maggiore pregnanza al secondo criterio e minore al primo ed al terzo, ed abbia graduato la valutazione degli indicatori dei singoli criteri in maniera differente, sia in termini di giudizio, sia in termini di punteggio assegnato a ciascun giudizio.

Inoltre le locuzioni utilizzate per la graduazione dei punteggi, oltre ad essere tra di loro contraddittorie, per certi versi sono anche equivoche, in quanto, pur avendo un significato sostanziale identico ad altre, sono legate a punteggi diversi.

Ad es.:

riguardo alla prima prova:

- mentre relativamente al criterio 1 – indicatore 1a, “*pertinenza del contenuto alla traccia...adeguata solo in parte*” è previsto un punteggio di 1, nel caso del criterio 2 – indicatore 2°, “*coerenza/concatenazione logica delle argomentazioni...parzialmente adeguata*” (che di fatto corrisponde ad ‘adeguata solo in parte’) è previsto un punteggio di 2. Al pari, mentre nel caso di “*pertinenza del contenuto alla traccia...accettabile*” (criterio 1- indicatore 1a) è previsto un punteggio di 2, nel caso di “*coerenza concatenazione logica delle argomentazioni...accettabile*” (criterio 2 indicatore 2a) è previsto un punteggio di 3, e così via! Le medesime considerazioni valgono anche per gli altri indicatori del criterio 1 (1b e 1c) rispetto ai corrispondenti indicatori del criterio 2 per i quali era previsto rispettivamente il giudizio di “*parzialmente adeguata*” e/o di “*accettabile*”.

Tali discrasie, oltre ad essere illogiche, rendono le locuzioni equivoche e precludono una congrua valutazione delle risultanze cui è pervenuta la Commissione con conseguente incisione del diritto di difesa;

- riguardo al criterio 2 – indicatore 2a “*coerenza/concatenazione logica delle argomentazioni*”, ammesso che possa ipotizzarsi una coerenza “parziale”, non è dato comprendere cosa abbia inteso la Commissione con l’altro giudizio “*parzialmente adeguata*” visto che non si precisa rispetto a cosa la coerenza dovesse risultare adeguata!
- se, con riferimento agli indicatori del criterio 3, è stato previsto un punteggio di 2 per la completezza, deve ritenersi che il significato attribuito al termine “completo” è identico a quello attribuito per gli indicatori del criterio 2 ad “accettabile”: ma per il primo è stato previsto un punteggio di 2 e per il secondo un punteggio di 3! Tali discrasie, oltre ad essere illogiche, rendono le locuzioni equivoche e precludono una congrua valutazione delle risultanze cui è pervenuta la Commissione con conseguente incisione del diritto di difesa;
- non solo; l’applicazione dei predetti criteri può aver determinato che un candidato che abbia riportato un punteggio complessivo di 3 al primo criterio – corrispondente alla valutazione di “adeguata solo in parte” e rispettivamente 10 al secondo (ottima) e 8 al terzo (efficace), ha avuto accesso alle prove orali avendo riportato il punteggio complessivo minimo necessario di 21/30 pur avendo dimostrato di non avere una adeguata “*Padronanza dei temi trattati. Ampiezza delle conoscenze possedute*” e quindi di avere gravi lacune in relazione a tale profilo di valutazione! Identiche considerazioni varrebbero per le ipotesi in cui un candidato avesse conseguito il massimo punteggio al

primo ed al terzo criterio e solo punti n. 1 al secondo, oppure il massimo al primo ed al secondo e solo punti n. 1 al terzo.

Al contrario, il candidato che ha mantenuto un certo livello in tutti i criteri potrebbe essere stato escluso!

riguardo alla seconda prova:

- mentre per i criteri 1 e 2 alle prove in cui il giudizio (per tutti gli indicatori) è stato “parziale” sono stati assegnati punti 2, relativamente al criterio 3 per lo stesso giudizio di “parziale” sono stati assegnati punti 1;
- mentre per il criterio 1 (indicatori 1 e 2) e per il criterio 2 (indicatori 2 e 3) alle prove in cui il giudizio è stato “adeguato” sono stati assegnati punti 3, per il criterio 2 - indicatore 1, al giudizio “adeguato” corrispondono punti 4;
- mentre per il criterio 2 (indicatori 2 e 3) alle prove in cui il giudizio è stato “completo” sono stati assegnati punti 4, per il criterio 3, al giudizio “completo” corrispondono punti 2;
- mentre per il criterio 1 (indicatori 1 e 2) alle prove in cui il giudizio è stato “appropriato” sono stati assegnati punti 4, per il criterio 3 (indicatori 1 e 2), al giudizio “appropriato” corrispondono punti 3;

Anche riguardo a detta prova, da un lato, l’equivocità delle locuzioni utilizzate per i giudizi, sono illogiche ed equivoche con le inevitabili conseguenze innanzi delineate; dall’altro, l’applicazione dei criteri fissati dalla Commissione può aver determinato che un candidato che abbia riportato il punteggio massimo al primo ed al secondo criterio (8 +14), oppure al secondo ed al terzo (8+14) e anche solo punti n.1 rispettivamente al terzo o al primo criterio, ha ottenuto una valutazione complessivamente utile per accedere agli orali pur avendo dimostrato di aver

stilato un elaborato “insufficiente” con riferimento al primo criterio o “parziale” con riferimento al terzo!

Al contrario, il candidato che ha mantenuto un certo livello in tutti i criteri può essere stato escluso!

Quel che desta inquietanti perplessità è la circostanza che, né la Commissione presieduta dal Prof. De Gregorio, né quella risultante a seguito delle dimissioni di quest’ultimo, sostituito, nella qualità di Presidente, dal Prof. Di Plinio (Cfr. Verbale n. 6 del 5 marzo 2012 - **All.n.12**), né quella risultante a seguito delle dimissioni della Prof.ssa Pulejo (Cfr. Verbale n. 24 del 29 maggio 2012 - **All.n.13**), sostituita dalla Dott.ssa Ponziano, né quella derivata dalle dimissioni del Prof. Di Plinio (Cfr. Verbale n. 28 del 18 giugno 2012 – **All.n.14**), sostituito dal Prof. Marsilio, sempre nella qualità di Presidente, abbiano preso atto delle distorsioni che potevano derivare dall’applicazione *tout court* di detti criteri e tanto meno di ciò ha preso atto l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, che avrebbe dovuto vigilare sull’operato della Commissione forse perché nel periodo in cui ha operato la Commissione, sin dalla sua originaria costituzione, è mancata la figura del Direttore Generale o di un suo sostituto!

D’altro canto, però, è significativo, come già esposto innanzi, che i nuovi nominati Ponziano, Di Plinio e Marsilio non hanno neppure preso atto e condiviso, in sede di accettazione dell’incarico, i criteri predisposti dalla Commissione nella sua originaria composizione!

**3d)** Dai verbali n. 2 del 14/12/2011 (**All.n.15**) e n. 3 del 15/12/2011 (**All.n.16**) si evince che la Commissione in dette sedute ha predisposto rispettivamente tre temi per la I prova e tre tracce per la II prova. Ma, sia i temi, sia le tracce, vengono nei verbali richiamati *sic et simpliciter* senza che emergano, né una discussione sul

punto, evidentemente necessaria, né una motivazione in merito alle ragioni sottese alle scelte effettuate. Tali carenze inficiano irreparabilmente gli atti impugnati.

**3e)** Con riferimento alle tracce della seconda prova desta perplessità la circostanza che la prima traccia, che è stata poi sorteggiata in sede di esame (richiamata a pag. 11) e quindi svolta dai candidati, non è conforme all'art. 10, comma 1, del bando, in base al quale *“La seconda prova scritta consiste nella **soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio**”, così come previsto dall'art. 6 del D.P.R. n.140/2008. .*

Infatti, come evidenziato nella allegata relazione del Prof. Emanuele Nicolini (All.n.17), esperto del settore come da curriculum allegato, si ritiene che la traccia sottoposta ai candidati (corrispondente alla traccia n. 1 predisposta dalla Commissione) *“non rappresenti affatto la proposizione di un caso da risolvere ma affronti invece una tematica generale sulla valutazione degli studenti, argomento che poteva, casomai, essere proposto come traccia per la prima prova scritta. L'incongruenza maggiore sta poi nel fatto che una tematica analoga è stata effettivamente prevista tra le tracce della prima prova (ndr. tema n.2), con l'aggravante che, certamente per pura combinazione, dovuta al regolamento sorteggio, le prove effettivamente proposte ai candidati sono state proprio le due in parola (n.d.r. tema n. 1 per la I prova e traccia n.2 per la II prova), da che si opina l'improprietà piena di tale scelta della c.e., resa più evidente dall'incongruenza conseguente alla circostanza che, di fatto, le due prove hanno riguardato argomenti e fattispecie (la valutazione degli studenti espletata dai docenti e la valutazione degli studenti determinata dai riscontri dell'INVALSI) comunque simili”.*

In tale prospettiva, fermo restando l'assoluto difetto di motivazione sulle scelte effettuate, carenza che non consente di ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Commissione ed inficia, pertanto, il diritto di difesa, è lapalissiana la assoluta carenza di una motivata, congrua ed idonea valutazione e determinazione delle tracce/temi da sottoporre ai candidati e soprattutto la violazione delle norme del bando.

**4) VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO.**

4a) Come anticipato innanzi la Commissione giudicatrice del concorso de *quo* è stata più volte modificata nel corso della procedura.

Infatti nel verbale n. 1 (Cfr. All.10) risulta costituita dal Presidente Dott. De Gregorio e dai componenti Prof. Scura, Prof. Pulejo e Dott.ssa Tinari.

Nel verbale n. 6 relativo alla seduta del 5 marzo 2012 (Cfr. All.12), il Pres. De Gregorio risulta sostituito, sempre nella qualità di Presidente, dal Prof. Di Plinio e nelle premesse si richiama il provvedimento del Direttore Generale del USR per l'Abruzzo del 1 marzo 2012 (Cfr. All.n.3).

Ulteriori sostituzioni emergono dal verbale n. 24, relativo alla seduta del 29 maggio 2012 (Cfr. All.13) (dal quale si apprendono le dimissioni della Prof.ssa Pulejo e la sostituzione della medesima con la Dott.ssa Ponziano -) e dal verbale n. 28, relativo alla seduta del 18 giugno 2012 (Cfr. All.14) (nel quale si richiamano le dimissioni del Pres. Di Plinio e la sostituzione del medesimo, sempre con le funzioni di Presidente con il Prof. Marsilio - Cfr. All.n.5). Le predette "sostituzioni" sono state disposte rispettivamente con provvedimenti del 21 maggio 2012 (Cfr. All.n.4) e 12 giugno 2012 Cfr. All.n.5).

In sostanza, nella procedura concorsuale *de qua* si sono avvicendati tre Presidenti ed un nuovo Componente della Commissione.

Nel verbale n. 6 (Cfr. All.n.12) si afferma che il nuovo Presidente Di Plinio, dopo aver dichiarato l'inesistenza di incompatibilità, *“prende visione dei verbali precedenti redatti dalla Commissione di cui al D.G. prot. n. 1503 del 12/12/2011, contenente i criteri di valutazione delle prove. Il Presidente, preso atto e condivisi i criteri di valutazione delle prove, nonché delle tracce delle prove scritte sorteggiate nei giorni del 14 e 15 dicembre 2011, unitamente ai componenti della Commissione, dà inizio alla lettura ed alla valutazione dell'elaborato ( I prova) del candidato individuato con il n. 1.....”*.

Sia nel verbale n. 24 (Cfr. All.13), sia nel verbale n. 28 (Cfr. All.14), non v'è traccia dell'espletamento di alcuno dei predetti incumbenti rispettivamente da parte del nuovo componente Dott.ssa Angiolina Ponziano e del nuovo Presidente Prof. Fulvio Marsilio.

Tali carenze inficiano palesemente gli atti impugnati. Per quanto concerne i verbali nn. 24 e 28 non v'è dubbio che i nuovi componenti, oltre ad accertare e dichiarare la propria incompatibilità, prima di iniziare la correzione degli elaborati avrebbero dovuto necessariamente prendere visione dei criteri fissati dalla Commissione nella sua originaria composizione, condividerli e farli propri. La carenza di detto incumbente assume rilievo pregnante soprattutto riguardo al Prof. Marsilio in considerazione delle funzioni di Presidente al medesimo conferite.

D'altro canto, la modificazione continua della composizione della Commissione, non è risultata priva di effetti concreti e ciò evidentemente è correlato proprio al fatto che l'intervento di soggetti diversi nel corso dell'attività, dopo un consolidato affiatamento di coloro che avevano fino ad allora operato,

non poteva non determinare un diverso modo di operare in sede di correzione degli elaborati e, quindi, una diversa valutazione ed una diversa attribuzione dei punteggi.

Ma quel che è grave è che tale stato di cose ha determinato un grave pregiudizio per i candidati ed in particolare per la ricorrente.

**4b)** All'uopo, è significativo evidenziare che i tempi di correzione di ciascun elaborato sono stati i seguenti:

con il Presidente Di Plinio

- nel verbale n. 9 (**All.n.18**), n. 6 elaborati (3 candidati) dalle ore 8.00 alle ore 16.30: quindi 1 ora e 25 minuti per compito;
- nel verbale n. 10 (**All.n.19**), n. 4 elaborati (2 candidati) dalle 10.30 alle 13.00: quindi 37,5 min. per compito; n. 6 elaborati (3 candidati) dalle 16.15 alle 20.40: quindi 34,6 min. per compito;
- nel verbale n. 11 (**All.n.20**), n. 8 elaborati (4 candidati) dalle 8.00 alle 13.30 quindi 41,25 min. per compito; n. 10 elaborati (5 candidati) dalle 15.00 alle 19.40: quindi 28 min. per compito;
- nel verbale n. 12 (**All.n.21**), n. 6 elaborati (3 candidati) dalle 8.00 alle 11.00: quindi 30 min. per compito; n.14 elaborati (7 candidati) dalle 12.00 alle 20.50: quindi 37,85 min. per compito;
- nel verbale n. 13 (**All.n.22**), n. 14 elaborati (7 candidati) dalle 12.00 alle 20.15: quindi 35,35 min. per compito;
- nel verbale n. 14 (**All.n.23**), n. 26 elaborati (13 candidati) dalle 8.00 alle 20.30: quindi 28,24 min. per compito;
- nel verbale n. 19 (**All.n.24**), n. 24 elaborati (12 candidati) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.15 alle 21,00: quindi 29,37 min. per compito;

- con il nuovo Componente Ponziano (quando erano stati corretti gli elaborati di 112 candidati)
- nel verbale n. 24 (Cfr. All.n.13), n. 20 elaborati (10 candidati) dalle 15.00 alle 20.15: quindi 15,75 min. per compito;
- nel verbale n. 25 (**All.n.25**), n. 20 elaborati (10 candidati) dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 17.00: quindi 27 min. per compito;
- con il nuovo Presidente Marsilio (quando erano stati corretti gli elaborati di 148 candidati)
- nel verbale n. 28 (Cfr. All.n.14), n. 22 elaborati (11 candidati) dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 21.15: quindi 26,59 min. per compito;
- nel verbale n. 29 (**All. n. 25 bis**), n. 18 elaborati (9 candidati) dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 15.15 alle 21.00: quindi 24,16 min. per compito;
- nel verbale n. 30 (**All.n.26**), n. 26 elaborati (13 candidati) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.40 alle 20.00: quindi 26,15 min. per compito;
- nel verbale n. 31 (**All.n.27**), n. 8 elaborati (4 candidati) dalle 8.00 alle 10.00: quindi 15 min. per compito;
- nel verbale n. 32 (**All.n.28**), n. 32 elaborati (16 candidati) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 20.15: quindi 22,03 min. per compito;
- nel verbale n. 33 (**All.n.29**), n. 40 elaborati (20 candidati) dalle 07.45 alle 14.30 e dalle 15.15 alle 21.15: quindi 19,12 min. per compito;
- nel verbale n. 34 (**All.n.30**), n. 42 elaborati (21 candidati) dalle 07.45 alle 14.30 e dalle 15.15 alle 18.30 e dalle 18.45 alle 21.45: quindi 18,57 min. per compito;
- nel verbale n. 35 (**All.n.31**), n. 28 elaborati (14 candidati) dalle 07.45 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 17.30: quindi 19,82 min. per compito;

- nel verbale n. 36 (**All.n.32**), n. 12 elaborati (6 candidati) dalle 17.00 alle 21.00: quindi 20 min. per compito;
- nel verbale n. 37 (**All.n.33**), n. 40 elaborati (20 candidati) dalle 7.45 alle 14.30 e dalle 15.10 alle 18.00 e dalle 18.20 alle 21.15: quindi 18,75 min. per compito;
- nel verbale n. 38 (**All.n.34**), n. 26 elaborati (13 candidati) dalle 7.45 alle 14.15 e dalle 15.00 alle 20.00: quindi 27,11 min. per compito;
- nel verbale n. 39 (Cfr. All.n.8), n. 38 elaborati (19 candidati) dalle 7.45 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 19.00: quindi 16,97 min. per compito.

I dati innanzi riportati, evidenziano che vi è stato un divario notevole nei tempi di correzione sia tra le diverse Commissioni, sia nella stessa Commissione a seconda dei giorni in cui si è riunita.

Sotto tale ultimo profilo si sottolinea che **la Commissione presieduta dal Prof. Marsilio, ha iniziato con un tempo di 26,59 min./compito, ha raggiunto addirittura 27,11 min/compito, per poi arrivare all'ultima seduta, in cui sono stati corretti gli elaborati della ricorrente, ad un tempo di 16,97 min/compito.**

**4c)** Anche le valutazioni espresse ed i punteggi assegnati dalle varie Commissioni si differenziano notevolmente!

All'uopo si evidenzia che la Commissione presieduta dal Prof. Di Plinio ha ammesso agli orali 65 candidati su 148 valutati (44%), mentre quella presieduta dal Prof. Marsilio ne ha ammessi 66 su 164 (40%).

Non solo; i voti attribuiti ai candidati ammessi agli orali dalla Commissione presieduta dal Prof. Di Plinio sono notevolmente più alti di quelli attribuiti dalla Commissione presieduta dal Prof. Marsilio: ad es. la prima ha assegnato punti 21-21 ad entrambe le prove a n. 23 candidati, mentre la seconda a n. 43 candidati; la

prima ha assegnato punteggi superiori al 23 in entrambe o in singole prove a n. 17 candidati, mentre la seconda ad un solo candidato ha assegnato 24- 26 e a tutti gli altri il punteggio massimo di 23. La prima, invece, ha assegnato ad es. anche 23-25 (1), 25-26 (2), 24-28 (1), 27-27 (1), 26-26 (1), 26-24 (2), 28-26 (2), 21-28 (1)!

Alla luce di quanto esposto innanzi, delle due l'una: o i componenti della Commissione presieduta dal Prof. Di Plinio sono stati eccessivamente lenti oppure molto scrupolosi nella correzione e, peraltro, "generosi" nei punteggi; o la Commissione presieduta dal Prof. Marsilio, oltre ad essere stata più restrittiva nell'attribuzione dei punteggi, dopo essersi allineata per diverse sedute ai tempi della Commissione Di Plinio, all'ultima seduta in particolare ha addirittura dimezzato i tempi di correzione, magari attraverso una lettura "ripartita", anziché collegiale, degli elaborati!

Evidentemente, in tale ultimo caso, la valutazione sarebbe a dir poco illegittima in quanto il candidato sarebbe stato sottoposto (a differenza degli altri) alla valutazione di un solo membro.

Ma, al di là delle ipotesi, come evidenziato nell'allegata relazione del Prof. Nicolini *"è pensabile valutare in 11 ore (sto considerando non a caso una delle giornate più prolifiche) 38 elaborati? Significa, in concreto, che si sono impiegati poco più di 17 minuti a compito, il quale, nella migliore delle ipotesi, consta di quattro facciate di foglio protocollo, interamente scritte. Quindi è necessario considerare i seguenti passaggi ed il loro costo in termini di minuti: leggere ad alta voce il tema, considerare i criteri di valutazione stabiliti e attribuire a ciascun compito, per ogni criterio, i voti previsti per i diversi indicatori. Fare ciò per 11 ore di seguito, con la stessa ponderatezza e serenità di giudizio necessarie, appare francamente una capacità quasi sovrumana e peraltro poco affidabile. Se si*

*chiede a chiunque abbia fatto parte di commissioni di concorso pubblico quanto occorra mediamente per la correzione di un tema, la risposta che si avrà con maggiore probabilità è: circa un'ora. Per la controprova basterebbe in fase di giudizio, il parere di un perito ad hoc. Del resto basta andare a vedere quanto impiegava la stessa commissione (sia pure con membri diversi e la cosa non è indifferente) per i primi 112 candidati e si capirà che non può essere normale la sovrapproduzione degli ultimi giorni di valutazione”.*

**5) ILLEGITTIMITA' DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE DALLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI ELABORATI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, INCONGRUITA', ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO SVIAMENTO.**

5a) All'uopo innanzitutto si precisa che gli elaborati dell'interessata (contraddistinta con il n. 307) (All.ti nn.35 e 36) sono stati corretti il 12 luglio 2012 (Cfr. verbale n. 39 - All. n.8).

Si ricorda che in detta seduta, in 11 ore, sono stati corretti 38 elaborati e, considerato che i candidati erano 312, quelli della ricorrente sono stati valutati evidentemente nel tardo pomeriggio di una giornata iniziata alle ore 7.45, quindi con una presumibile carenza di lucidità e serenità di giudizio.

Per quanto concerne le valutazioni espresse dalla Commissione, e ferme restando le censure sollevate innanzi in merito ai criteri, agli indicatori ed ai giudizi, si richiama la relazione del Prof. Nicolini che, sul punto, ha dedotto quanto segue: *“orbene- osservando le valutazioni sul primo criterio relativo alla prima prova scritta - la pertinenza del contenuto alla traccia è stata giudicata 'buona' (voto 3 su 4) mentre incredibilmente la completezza della conoscenza*

*dimostrata è stata solo accettabile (voto 2 su 4). Basterebbe però, anche ad un non conoscitore della materia, leggendo il tema, verificare che la conoscenza della tematica da parte dell'autrice era sicuramente ampia, solo notando i puntuali e numerosi riferimenti normativi riportati dalla candidata. Come mai allora la c.e. dice il contrario? Passi pure la bassa valutazione (è evidentemente quella l'opinione della c.e.) dell'interpretazione critica, ma per questo primo criterio sarebbe stato, credo, giusto attribuire almeno un punto in più. Secondo criterio, la qualità delle argomentazioni. Viene giudicata accettabile la concatenazione di esse ma solo parziale la 'originalità'. Qui, a mio parere, vi è una manchevolezza nello stabilire gli indicatori.....Invero, se si dice che gli argomenti sono coerenti e concatenati che significa parlare della loro 'originalità'? Essa deve esserci quasi inevitabilmente se gli argomenti esposti sono coerenti e concatenati. Anche qui allora logicamente mancherebbero almeno due punti. Mi astengo dal commentare i voti sul terzo criterio poiché se quelli attribuiti ai primi due fossero stati almeno logici il tema avrebbe meritato sicuramente il 21 e cioè il superamento della prova. La seconda prova era, come si sa, riferita allo studio di un caso. Anche qui, a costo di sembrare prolisso, ricordo le mie osservazioni di principio sulla scelta della traccia ma vengo alle valutazioni attribuite al tema. Il criterio 1 riguardava l'analisi del contesto e trasecolo quando noto che esso è stato considerato parziale (voto 2 su 4). Ma quale tema hanno letto i commissari? Il contesto immaginato è stato, come appare alla semplice ed oggettiva lettura, ampio, motivato e puntuale, tale per ciò da prevedere almeno un punto in più. Peraltro l'indicatore 2 relativo alla conoscenza delle norme è stato valutato adeguato. Il colmo dell'incongruenza, sempre a mio avviso, si raggiunge nella valutazione del 2° criterio, quello sul*

piano d'azione. Ebbene lo si valuta sufficiente sia nella chiarezza, sia nella coerenza normativa (che significa poi quest'ultima espressione..sarebbe bello chiederlo alla c.e.) e solo parziale nell'articolazione. A me pare che detta considerazione non sia possibile rispetto alle due precedenti. **Se il tema è chiaro e se sono state ben citate le norme come può difettare l'articolazione?** Ed allora se ne dovrebbe dedurre che **manca almeno un punto**. Il terzo criterio – qualità della forma espositiva- giudica quest'ultima completa ed appropriata ma stranamente l'indicatore della voce 'completa' prevede un voto basso (2 su 4) che non è sintonico con quello di 'appropriato' (3 su 4); ed allora delle due l'una: o è sbagliata l'attribuzione o è incoerente, sul punto, la griglia degli indicatori....Sta di fatto che **anche qui un punto in più, unito a quelli precedenti avrebbe comportato il superamento della prova**"

**5b)** L'illegittimità delle valutazioni espresse riguardo agli elaborati della ricorrente appaiono ancor più evidenti se rapportate a quelle espresse nei confronti di altri candidati di cui sono stati estratti gli elaborati in sede di accesso, come puntualmente esposto nella relazione del Prof. Nicolini in base al quale: *"In via di massima, comunque, va detto, obiettivamente che tali elaborati non sembrano sostanzialmente come lavori di rango diverso da quelli prodotti dalla ricorrente, tenuto conto, ben inteso, dello stile personale di ciascun candidato e delle personali, inevitabili propensioni che emergono dai singoli scritti. Sul primo elaborato del candidato n. 28 (All.ti nn.37 e 38 elaborati e relative schede di valutazione) (ndr. i cui elaborati sono stati esaminati dalla Commissione Di Plinio, Scura, Pulejo) non si formulano sostanziali rilievi, mentre si fa notare manca la copia del secondo elaborato del medesimo candidato (risultando invece allegate due copie del primo tema). Tuttavia nella griglia del secondo elaborato appare, a*

*parere di chi scrive, un incongruenza poiché, al secondo criterio (sul piano d'azione) viene attribuito il punteggio massimo (6 su 6) alla chiarezza e solo la sufficienza (3 su 6) alla coerenza normativa; sembra però invero strano che possa esservi ottima chiarezza quando appare non adeguata la coerenza normativa, condizione che, presumibilmente, dovrebbe, invece andare a scapito della complessiva chiarezza. Il candidato ha comunque ottenuto 24 e 28 punti superando la prova.....Altra stranezza sembra sussistere per candidato n. 73 (All.ti nn. 39 e 40 elaborati e relative schede di valutazione) (ndr. i cui elaborati sono stati esaminati dalla Commissione Di Plinio – Cfr. All.n.24 – che ha impiegato per la correzione 29,37 min/compito!) al cui secondo elaborato (punteggio complessivo assegnato 24) sono stati attribuiti, nel primo e nel secondo criterio-rispettivamente per l'indicatore 2 e per il 3 – punti 2, corrispondenti ad un giudizio di contenuto solo parziale; come può allora ritenersi logicamente positivo un compito che presenta tali lacune? E' possibile pensare che voti elevati in altri indicatori dello stesso criterio possano assorbire e di fatto nullificare le carenze pure evidenziate?Il candidato risulta comunque promosso con punti 26 e 24. Sul candidato n. 84 (promosso con punti 24 e 26) (All.ti nn. 41 e 42) (ndr. i cui elaborati sono stati esaminati dalla Commissione Di Plinio, Scura, Pulejo – Cfr. All.n.24 – che ha impiegato per la correzione 29,37 min/compito!) vanno, per amore di verità, annotati più rilievi; il primo è quello per il quale, particolarmente nel primo elaborato, sono presenti varie cancellature. La circostanza – che peraltro, salvo prove diverse, può anche ritenersi frutto di buona fede- è oggettivamente uno di quelli elementi che, in astratto, configurano una modalità non consentita e foriera di negative conseguenze. Essa infatti è una di quelle irregolarità formali che, configurandosi*

*come ipotetici segni di riconoscimento e quindi sostanzialmente irregolari, prefigurano l'esclusione del candidato.....nel secondo elaborato è stato attribuito, nell'indicatore 1 del I° criterio il voto 1 e cioè l'insufficienza. Può allora un tema nel quale il contesto descritto dal candidato (si parla della soluzione di un caso che, notoriamente, si fonda su un credibile ed appropriato contesto) sia sicuramente insufficiente essere poi valutato complessivamente 'quasi ottimo'? In buona sostanza se è sbagliata l'impostazione del contesto quale chiarezza e coerenza può conseguire? Eppure, come detto, a tale tema sono stati attribuiti ben 26 punti..... Per il candidato n.295 (All.ti nn. 43 e 44) (ndr. i cui elaborati sono stati esaminati dalla Commissione Marsilio, Scura, Ponziano -la stessa che ha corretto gli elaborati della ricorrente nell'ultima seduta - Cfr. All.n.8- che ha impiegato per la correzione 16,97 min/compito!) si presenta un caso rovesciato rispetto a quelli precedenti in quanto l'interessato è stato eliminato (con punti 18 e 18) mentre, sia nel primo elaborato che nel secondo, le valutazioni ('buona' e 'appropriato') sono maggiori di quelle un po' inferiori ma comunque dichiarate 'accettabili'. Come si giustifica in questo punto l'eliminazione mentre nei casi prima descritti le negatività o comunque le carenze non avevano impedito la promozione anche con voti alti; a me pare che la c.e. non abbia dato grande prova di coerenza e sono portato a pensare che tali comportamenti siano dovuti ad un elemento già più volte precedentemente sottolineato e cioè la diversa composizione della c.e. nei vari momenti della valutazione degli elaborati, il che naturalmente e quasi inevitabilmente può condurre ad una diversità di giudizio, circostanza però non consentita in una attività di valutazione in un concorso pubblico..... Altra stranezza invece si appalesa sul candidato n. 309 (promosso con punti 22 e 21) (All.ti nn. 45 e 46) (ndr. i cui elaborati sono stati esaminati*

dalla Commissione Marsilio, Scura, Ponziano -la stessa che ha corretto gli elaborati della ricorrente). *Qui non si fa questione di griglie e/o voti ma di pura legittimità. Infatti sui compiti dell'interessato – che si ripete, sembra individuato con il n. 309 – appare nettamente la scritta 312, che farebbe pensare alle identificazione di prove di altro candidato. Questa certamente è un'irregolarità da evidenziare come ulteriore prova di un comportamento quantomeno 'leggero' della c.e.. Ovviamente la circostanza non serve di per sé a favorire l'interessata, ma come or ora detto, potrebbe avvalorare la sostanziale inadeguatezza della c.e. con le ovvie conseguenze del caso”.*

Alla luce delle puntuali considerazioni del Prof. Nicolini, si evince chiaramente la illegittimità, sotto diversi profili, delle valutazioni espresse dalla Commissione riguardo agli elaborati della ricorrente che, o sono stati corretti in maniera troppo sbrigativa, oppure sono frutto di una falsa percezione del contenuto e, comunque, di un carente sereno e puntuale giudizio. D'altro canto, le valutazioni espresse non appaiono logiche, complete e congrue con le caratteristiche oggettive degli elaborati e, peraltro, sono contraddittorie in particolare laddove la Commissione ha inteso attribuire alla ricorrente un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore o sufficiente.

Inoltre, sono palesi le disparità di trattamento perpetrate dalla Commissione che, anche solo nei casi citati, non solo ha operato valutazioni foriere di contraddizioni e di logicità, ma ha posto in essere un comportamento che viola palesemente il principio che impone la *par condicio* dei candidati e l'imparzialità delle valutazioni!

**ISTANZA CAUTELARE**

*Il fumus boni iuris si evince chiaramente dalle censure innanzi dedotte. Altresi evidente è il pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dalla mancata sospensione degli atti impugnati e, comunque, dalla conclusione del procedimento concorsuale nelle more della definizione del giudizio de quo. Il predetto pregiudizio può essere scongiurato soltanto mediante l'immissione con riserva della stessa ricorrente alla successiva fase concorsuale. Infatti, come esposto innanzi, il calendario delle prove orali prevede che l'ultima seduta si terrà il 7 novembre. Si chiede, pertanto, di voler disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali.*

**P.Q.M.**

#### **SI CONCLUDE**

*“Voglia l'Ecc.mo Collegio, previa adozione di misure cautelari collegiali idonee ed in particolare dell' ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali, accogliere il ricorso alla luce delle censure innanzi esposte. In via istruttoria, nominare eventualmente un CTU al fine di accertare le illegittimità perpetrate dall'Amministrazione, sia in sede di statuizione dei criteri di valutazione e dei punteggi da assegnare, sia in sede di valutazione degli elaborati della ricorrente e nella conseguente fase di attribuzione dei punteggi, alla luce di quanto esposto innanzi e di quanto dedotto nella consulenza di parte allegata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese ed onorari di giudizio, aumentate delle spese generali nella misura del 12,5%, CAP ed IVA”.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato, da ultimo, dall'art. 37 del D.L. n.



Gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, adottati successivamente alla negativa valutazione degli elaborati scritti della ricorrente, sono inficiati, in via derivata, dai medesimi vizi già sollevati avverso gli atti e i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo innanzi integralmente riportato, in funzione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità intercorrente tra i predetti atti.

Infatti, dall'annullamento degli atti presupposti specificatamente impugnati non può che conseguire, in via riflessa o automatica, l'illegittimità della graduatoria finale del concorso e del decreto dirigenziale Prot. n. AOODRAB 735 del 30 gennaio 2013 di approvazione della stessa, nonché di tutti gli atti adottati dalla Commissione e/o dal Dirigente successivamente alla approvazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali, e dei successivi decreti di nomina, se adottati.

**P.Q.M.**

*“Voglia l'Ecc.mo Collegio, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti e di quelli articolati nel ricorso introduttivo, annullare tutti gli atti impugnati, previa eventuale nomina di un verificatore al fine di accertare le illegittimità perpetrate dall'Amministrazione, sia in sede di statuizione dei criteri di valutazione e dei punteggi da assegnare, sia in sede di valutazione degli elaborati della ricorrente e nella conseguente fase di attribuzione dei punteggi alla luce di quanto esposto nel ricorso, nella memoria, nella memoria di replica e di quanto dedotto nella consulenza di parte allegata, nonché nel presente atto. Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, aumentati delle spese generali nella misura del 12,5%, CAP ed*

*IVA", ed alla restituzione del contributo unificato versato. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R 30 maggio 2002 n.115 e s.m.i. si dichiara che i presenti motivi aggiunti non modificano il valore della controversia introdotta con l'atto introduttivo per la quale è già stato versato il contributo unificato"*

Avezzano/L'Aquila, 15 marzo 2013

Avv. Evelina Torrelli  
*Evelina Torrelli*

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Per conto **della PROF.SSA ELIANA MORGANTE**, come in atti rappresentata e difesa, nonché domiciliata, io sottoscritta Avv. Evelina Torrelli, con studio in Avezzano, piazza Torlonia n. 98, ho notificato il suesposto atto di motivi aggiunti, in forza di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano in data 11/2/2008, n. 8, ai sensi dell'art. 7, legge n. 53/1994:

**- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., **e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**, in persona del rappresentante legale p.t., entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, in L'Aquila, complesso monumentale di S. Domenico, Via Buccio da Ranallo n. 65/a, cap. 67100, mediante spedizione di **due copie** conformi all'originale con raccomandata a.r. n. 76344349071-4 dall'ufficio postale di Avezzano centro in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 449

avv. Evelina Torrelli  
*Evelina Torrelli*

timbro postale



- alla Prof.ssa **BARBONE Anna Elisa**, residente in Roseto degli Abruzzi (TE) Via Nazionale n.312 cap. 64026 mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76344350454-9 dall'ufficio postale di Avezzano centro in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 450

avv. Evelina Torrelli  
*Evelina Torrelli*

timbro postale



- alla Prof.ssa **CORAZZINI Patrizia**, residente in Popoli (PE), Via Generale Dalla Chiesa n. 9 cap. 65026 mediante spedizione di copia conforme all'originale con raccomandata a.r. n. 76344350448-1. dall'ufficio postale di Avezzano centro in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione nel mio registro cronologico al n. 451

avv. Evelina Torrelli  
*Evelina Torrelli*

timbro postale



13. RACCOMANDATA

76344350454-9



### Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 981516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

PROF. CARLOTTA DIANA GIUSA		
DESTINATARIO	310	
VIA / PIAZZA	N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE <b>Avv. Evelina Torrelli</b>		
P.zza Torlonia, 98		
VIA / PIAZZA	Tel. 0863 440546 - Fax 0863 441329	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrasegnare la casella interessata		

Prat. 03015 Sez. 9 Operaz. 0095  
 Causale: AG 18/03/2013 12:54  
 Peso gr.: 150 Tariffa: 0,95 Affr. € 0,95  
 Serv. Agg.: BR  
 Bollo (accettazione manuale): 763142531600

**TASSE**

76344349071-4



### Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 981516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

PROF. CARLOTTA DIANA GIUSA		
DESTINATARIO	310	
VIA / PIAZZA	N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE <b>Avv. Evelina Torrelli</b>		
P.zza Torlonia, 98		
VIA / PIAZZA	Tel. 0863 440546 - Fax 0863 441329	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrasegnare la casella interessata		

Prat. 03015 Sez. 9 Operaz. 0097  
 Causale: AG 18/03/2013 12:58  
 Peso gr.: 150 Tariffa: 0,95 Affr. € 0,95  
 Serv. Agg.: BR  
 Bollo (accettazione manuale): 763142531600

**TASSE**

N. Raccomandata

76344350448-1



### Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 981516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

PROF. CARLOTTA DIANA GIUSA		
DESTINATARIO	310	
VIA / PIAZZA	N° CIV.	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE <b>Avv. Evelina Torrelli</b>		
P.zza Torlonia, 98		
VIA / PIAZZA	Tel. 0863 440546 - Fax 0863 441329	
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrasegnare la casella interessata		

Prat. 03015 Sez. 9 Operaz. 0096  
 Causale: AG 18/03/2013 12:54  
 Peso gr.: 150 Tariffa: 0,95 Affr. € 0,95  
 Serv. Agg.: BR  
 Bollo (accettazione manuale): 763142531746

**TASSE**